

## **L.R. n. 8 del 24 febbraio 2023. Artt. 10 e 11**

### **Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.**

(...)

#### **Art. 10** *Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita.*

1. Il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali, sono assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo del personale adibito all'esercizio di tali impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di servizi di trasporto pubblico adotta gli atti gestionali occorrenti a disciplinare i rapporti con la società Ferrovie della Calabria S.r.l. e stipula i conseguenti accordi.

---

#### **Art. 11** *Misure per garantire i presidi di legalità.*

1. La Regione, per garantire la sicurezza pubblica nel proprio territorio, anche coadiuvando l'attività delle amministrazioni statali competenti, sostiene la capillare presenza sul territorio regionale dei presidi delle forze dell'ordine per il perseguimento del bene della sicurezza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, onde concorrere con altre amministrazioni pubbliche al soddisfacimento dell'indispensabile interesse pubblico meritevole di tutela, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, finalizzato al sostenimento dei canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell'ordine.

(...)